



RIQUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MECCANICA-MOTORISTICA O ELETTRAUTO IN MECCATRONICA

Le imprese iscritte nel Registro delle Imprese e abilitate alle sole attività di meccanica-motoristica o di elettrauto alla data del 5 gennaio 2013, possono proseguire le rispettive attività fino al 4 gennaio 2023.

Entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese sopra indicate dovranno ottenere l'abilitazione all'intero settore della meccatronica, in via alternativa, tramite:

- la frequenza da parte del responsabile tecnico degli appositi corsi integrativi di formazione regionale limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta, ovvero alla parte elettrica-elettronica o alla parte meccanica - motoristica (percorso di formazione ridotto a 40 ore);
- la rivalutazione del titolo di studio. Più in dettaglio, il diploma di laurea, il diploma universitario o il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, in materia tecnica attinente l'attività, anche se è già stato riconosciuto come titolo culturale abilitante per la sola sezione di meccanica-motoristica o per la sola sezione di elettrauto, potrà essere nuovamente rivalutato per il nuovo settore della meccatronica laddove risultino dalla verifica delle materie e dal programma di studi del titolo prodotto elementi utili a dimostrare la preparazione culturale del richiedente nella nuova disciplina della meccatronica.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, relativamente al passaggio tra la vecchia Legge n. 122/1992 e la nuova disciplina, aggiornata con le disposizioni contenute dalla Legge n.205/2017, con Circolare n. 3706/C del 23 maggio 2018 ha superato i precedenti orientamenti nei termini che seguono.

In particolare le nuove indicazioni prevedono:

- esclusione della possibilità di riqualificazione alla meccatronica tramite la sola esibizione di fatture di lavori su sistemi complessi;
- impossibilità di avvio di nuove imprese abilitate agli ex settori meccanica-motoristica o elettrauto con l'impegno del responsabile tecnico a riqualificarsi tramite i corsi formativi integrativi;
- mantenimento della deroga all'obbligo di riqualificazione dell'attività in meccatronica per la sola persona preposta alla gestione tecnica, anche se titolare dell'impresa, che abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data del 5 gennaio 2013 (ossia nato entro il 4 gennaio 1958); tale responsabile tecnico ultracinquantacinquenne può proseguire l'attività di meccanica-motoristica o di elettrauto fino al compimento dell'età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia. Al riguardo viene evidenziato che qualora fosse possibile esercitare l'attività lavorativa (responsabile tecnico di impresa di autoriparazione) in caso di effettivo conseguimento della pensione di vecchiaia, la Legge n. 224/2012, così come formulata, esclude la possibilità che il soggetto possa proseguire l'attività di meccanica-motoristica o di elettrauto senza effettuare il corso formativo integrativo abilitante alla meccatronica. Tuttavia anche in tal caso la regolarizzazione con la frequenza del corso va effettuata entro il 4 gennaio 2023, così come previsto per i responsabili tecnici con età inferiore a 55 anni alla data del 5-1-2013;



ESTENSIONE DELLE ABILITAZIONI AGLI ALTRI SETTORI TRAMITE CORSO

Si precisa inoltre che le imprese iscritte nel Registro delle Imprese alla data del 5 gennaio 2013 già abilitate ad uno o due dei settori dell'autoriparazione (meccatronica – carrozzeria – gommista) possono estendere, entro il 4 gennaio 2023, l'abilitazione della/e persona/e preposta/e alla gestione tecnica alla restante o restanti settori dell'attività di autoriparazione con la sola frequenza, con esito positivo, dei corsi tecnico-pratici istituiti dalla Regione senza dover dimostrare l'esercizio dell'attività di autoriparazione come operaio qualificato alle dipendenze di imprese, già operanti nel/i settore/i non posseduto/i, per almeno un anno nell'arco degli ultimi cinque.

Questa eccezione alla disposizione generale (art. 7, comma 2, lettera b) Legge 122/1992) trova applicazione anche nei seguenti casi:

1. responsabile tecnico di impresa di autoriparazione iscritta e in attività per uno/due settori dell'autoriparazione che ha ricoperto ininterrottamente questa funzione dal 05/01/2013 a tutt'oggi presso la stessa impresa;
2. responsabile tecnico di impresa di autoriparazione iscritta e in attività per uno/due settori dell'autoriparazione che ha ricoperto questa funzione dal 05/01/2013 a tutt'oggi presso diverse imprese. Tale preposto deve aver mantenuto i requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge e le imprese devono essere state iscritte e abilitate ad uno o due dei settori dell'autoriparazione sempre alla data del 05/01/2013;
3. responsabile tecnico di impresa di autoriparazione iscritta e in attività per uno/due settori dell'autoriparazione dopo il 05/01/2013 che dimostri l'esercizio dell'attività di autoriparazione alla data del 05/01/2013 per continuità aziendale (es. conferimento d'impresa individuale in società, prosecuzione attività per effetto di fusione, scissione o trasformazione c.d. eterogenea da società a impresa individuale). Nello specifico deve trattarsi dello stesso responsabile tecnico che ha ricoperto ininterrottamente questa funzione sia con la vecchia che con la nuova impresa.

Per informazioni: albo.artigiani@tb.camcom.it